



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II Lavoro

N. 17509/2021 R.Gen.

Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, in data 21.12.2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 429, I comma, c.p.c.

nella causa

T R A

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari (PEC avv.daniela.adimari@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti;

OPPONENTE

E

FEBBI MARZIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzo n. 20, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Buraglia (PEC cinziaburaglia@ordineavvocatiroma.org), che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del decreto ingiuntivo;

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 25.6.2021, l'Istituto in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.

2857/2021 (RG. n. 3377/21), emesso in data 6.5.2021 dal Tribunale di Roma, mediante il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €

5.908,06 oltre interessi e spese di giudizio, a titolo di TFR maturato dall'odierno opposto. A fondamento delle proprie pretese rappresentava che l'opposto non avesse proposto una valida e completa domanda all'Istituto per ottenere l'intervento del Fondo di Tesoreria, né un successivo ricorso amministrativo avverso il mancato accoglimento della sua richiesta; che la liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata dal Fondo di Tesoreria, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro; che non risulta presentato in sede amministrativa il modello FTES01, attestante il diritto di credito delle somme richieste all'Istituto Previdenziale a carico del Fondo di Tesoreria.

Tutto ciò premesso, parte opponente concludeva chiedendo che: “- *in via preliminare, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, ovvero annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto per improponibilità e/o inammissibilità della domanda;*



- in via subordinata, salvo modifica od integrazione delle conclusioni, nel merito, revocare, annullare o dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo per infondatezza della stessa, eventualmente anche solo in parte;

- in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, rappresentando che la liquidazione del TFR da parte del Fondo Tesoreria presuppone solo la cessazione del rapporto di lavoro; che l'INPS non ha dimostrato che vi sia mai stata una dichiarazione di incapacienza, né l'esistenza di qualsiasi ragione ostativa al pagamento del TFR; che il ricevimento incontestato del modulo di domanda per il TFR Fondo Tesoreria, con il rilascio della relativa ricevuta da parte dell'INPS, ne ha dimostrato la completezza, non essendo state richieste integrazioni; che non sussiste, in capo all'opposto, alcun obbligo di ricorso amministrativo avverso il mancato pagamento del TFR, atteso che, trattandosi di TFR rimasto in azienda, lo stesso non muta la sua natura retributiva.

Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: *"Concedere la provvisoria esecutività al monitorio oggi opposto.*

*Rigettare l'opposizione e confermare il monitorio
spese rifuse con distrazione*

In subordine

Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al pagamento del TFR nell'importo emergente dall'estratto Fondo Tesoreria di € 5.908,06 o nel diverso importo maggiore o minore di giustizia;

Spese rifuse con distrazione".

La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Giova preliminarmente soffermarsi la disciplina del cd. Fondo di Garanzia.

Quest'ultimo, come è noto, è stato istituito con la legge finanziaria 2007, la quale all'art. 1, comma 755, prevede espressamente che "(...) il predetto Fondo **garantisce** ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo".

Il successivo comma statuisce, altresì, che "(...) La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte restante resta a carico del datore di lavoro (...)" (art. 1 comma 756). Dalla normativa appena richiamata è evidente come la funzione principale del Fondo di Garanzia sia quella di garantire al lavoratore la corresponsione del TFR, quale retribuzione differita.

Dai suddetti commi, peraltro, si desume come l'unico soggetto ad avere un rapporto diretto con l'Inps sia il solo datore di lavoro (in caso di procedura concorsuale interverrà il curatore incaricato).



Il lavoratore, pertanto, rimanendo estraneo al suddetto rapporto, è tenuto a richiedere la corresponsione delle spettanze di fine rapporto al solo datore di lavoro, anche per le quote accantonate presso il Fondo Tesoreria.

Tali deduzioni appaiono conformate dalla circolare n. 70/2007: *“Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2007, il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all’art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007. Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto continuerà ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di servizio del lavoratore, una quota pari all’importo globale della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5; detta quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. Le quote annuali, salvo quella maturata nell’anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (ISTAT). **Pertanto, nulla è innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a presentare domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute.** Tenuto conto che al Fondo di Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il Fondo è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all’art. 2116 del Codice Civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell’ambito del vigente periodo prescrizione. **La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo**”.*

Orbene, dal quadro normativo appena delineato emerge chiaramente un onere a carico del lavoratore di fare espressa richiesta al datore di lavoro di corrispondergli le spettanze di fine rapporto dovute, essendo quest’ultimo soggetto l’unico obbligato nei confronti del dipendente.

Pertanto, l’Inps non è tenuto a corrispondere, a semplice richiesta del lavoro interessato, le quote di TFR non corrisposte dal datore ed accantonate presso il Fondo di Tesoreria.

Se così non fosse si consentirebbe al lavoratore di aggirare il sistema normativo vigente, andando a snaturare la funzionalità del Fondo di Tesoreria.

Al contrario l’erogazione diretta del tfr da parte dell’Inps non può che avere natura eccezionale, intervenendo solamente laddove vi sia una situazione di incapacienza da parte del datore.

Orbene, nella presente causa parte ricorrente non ha prodotto alcun documento che attesti l’effettiva richiesta di pagamento datore di lavoro.

Inoltre, occorre rilevare che con sentenza n. 34/2020, pubblicata in data 4.2.2020, il Tribunale Ordinario di Torino Sez. Sesta e Fallimentare dichiarava lo stato di insolvenza ManitalIdea S.p.A., società datrice di lavoro del Sig. Febbi, mentre con pec del 31.7.2020 il ricorrente chiedeva al curatore di trasmettere la richiesta al Fondo di Tesoreria per il pagamento del proprio tfr.

Tuttavia, questi ultimi elementi non sono da soli sufficienti a legittimare il lavoratore a promuovere individualmente richiesta al suddetto fondo mediante istanza con modulo MV34.



Infatti, come sopra esaminato è necessaria la preventiva richiesta di pagamento al datore, la quale rappresenta condizione necessaria per poter adire il Fondo di Tesoreria.

Infatti, sebbene parte ricorrente abbia correttamente adempiuto a quanto statuito dalla comunicazione Inps n. 2837 dl 2014 secondo cui: *"il responsabile della procedura concorsuale è tenuto a svolgere tutte le attività in carico al datore di lavoro, ivi compreso l'invio delle denunce contributive e la dichiarazione di incapacienza per la liquidazione ai lavoratori dal Fondo di Tesoreria (...) In caso di situazione contributiva corretta, anche in assenza di riscontro da parte del curatore fallimentare, la stessa sede procederà all'inserimento nella procedura di pagamento delle pratiche di TFR dei lavoratori licenziati.*

Al verificarsi di tale circostanza, prima di procedere alla liquidazione, sarà sempre necessario acquisire la dichiarazione del lavoratore da rilasciarsi sull'apposito modello (...) (FTSE04/MV34)".

Tuttavia, nel caso *de quo*, manca la condizione, a monte necessaria, per poter attuare i suddetti rimedi, rappresentata dalla previa richiesta alla società datrice di pagamento del TFR.

Per le suesposte ragioni il ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2857/2021 merita di essere accolto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto

Le spese di lite s'intendono integralmente compensate stante la peculiarità della controversia *de qua*.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:

accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.

2857/2021 (RG. n. 3377/21), emesso in data 6.5.2021 dal Tribunale di Roma;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite

Roma 21.12.2021

Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani

